



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

IL RETTORE

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante “Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, e in particolare l'art. 11;
- VISTO** in particolare, il comma 5 dell'art.11 del D.M. 249/2010, il quale prevede che con apposito decreto ministeriale vengano stabiliti i contingenti del personale della scuola necessari per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui al comma 2 del medesimo art. 11 e vengano disciplinati i criteri di selezione;
- VISTO** il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 ««Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»»;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011 concernente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO** il decreto n. 93 del 30.11.2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10.9.2010, n. 249;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 8 giugno 2016, n. 376 che definisce il contingente del personale con funzioni di compiti tutoriali per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
- VISTO** il DM n. 1290 del 27.9.2023 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sede di Città di Castello (PG);
- VISTO** l'ordinamento ed il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sede di Città di Castello (PG);
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – del 03.10.2024 n. 0000744 riguardante la ripartizione del contingente di tutor per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'anno accademico 2024/2025 nelle Università della regione Umbria,
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla selezione di un contingente di personale della scuola per lo svolgimento dei compiti tutoriali presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sede di Città di Castello (PG);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

CONSIDERATO che i tutor coordinatori vincitori della presente selezione rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati nell'amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi a carico dei fondi del Dipartimento di Scienze Umane e della Link Campus e che rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di Corso di Laurea;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

1. È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e dirigente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali oppure distaccato presso l'Ufficio Scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, per la formazione della graduatoria di merito finalizzata alla nomina di:

n. 6 tutor coordinatori, in posizione di esonero parziale, nell'ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) di questa Università per l'anno accademico 2024/25.

Art. 2 - Compiti e caratteristiche dell'incarico di tutor coordinatore del D.M. 249/2010

1. Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.M. 249/2010, **ai tutor coordinatori** è affidato il compito di:
 - a. orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b. provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - c. supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d. seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
2. I tutor coordinatori selezionati si impegnano a rispettare lo Statuto e gli altri regolamenti e direttive interne dell'Ateneo.
3. L'incarico di **tutor coordinatore** ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.M. 249/2010, comporta l'esonero parziale dall'insegnamento nella scuola. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del D.M. 249/2010. Un'ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione. In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 249/2010, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.
4. Ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.M. 8.11.2011, l'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7.10.2004, n.82, e 28.9.2007, n.137. L'orario di servizio previsto per i tutor coordinatori presso le istituzioni scolastiche di appartenenza sarà articolato secondo quanto disposto dall'art. 4 del DM 8.11.2011.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. In base alle disposizioni della Tabella 2 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, possono concorrere all'incarico di **tutor coordinatore** i docenti in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per i docenti, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni di insegnamento effettivo nella scuola primaria o dell'infanzia, negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici, il superamento del periodo di prova;
- b) aver svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
 - I. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
 - II. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore;
 - III. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
 - IV. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS;
 - V. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
 - VI. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di ricerca;
 - VII. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
 - VIII. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
 - IX. titolo di dottore di ricerca in didattica;
 - X. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
 - XI. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

XII. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi).

2. I requisiti e i titoli di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4 - Domande di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere effettuata a partire dal 18.10.2024 al 31.10.2024 esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC intestata all'interessato e inviata all'indirizzo PEC iscrizioni@pec.unilink.it
2. La domanda deve essere redatta in lingua italiana e si compone del:
 - a. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 1);
 - b. curriculum vitae debitamente sottoscritto;
 - c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d. ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura ivi compreso le pubblicazioni.
3. I documenti di cui al comma secondo devono essere inviati esclusivamente in formato PDF con un'unica PEC.
4. Nel caso l'interessato utilizzi una PEC intestata a una terza persona fisica o a una società vi deve essere l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.
5. Non verranno accolte le domande:
 - a. caratterizzate dalla mancanza o illeggibilità di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere “a”, “b”, e “c” del comma secondo;
 - b. la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti di cui alla lettera “a” e “b” del comma secondo;
 - c. caratterizzate dalla presenza di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere “a”, “b”, e “c” in formato diverso dal PDF;
 - d. inviate oltre i termini previsti ovvero in modalità diversa o a un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nel primo comma del presente articolo o da un indirizzo PEC non intestato all'interessato senza che vi sia l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.
6. La Link Campus University procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli dichiarati.
7. Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione, nominata con Decreto Rettorale, è composta: dal Coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, che assume le funzioni di Presidente; da un docente o un ricercatore universitario della Link Campus University, da un rappresentante designato dall'Ufficio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

Scolastico Regionale dell’Umbria e, eventualmente, da un segretario verbalizzante da individuare in un’unità di personale tecnico amministrativo.

Art. 6 - Valutazione titoli e colloquio

1. Ai sensi del D.M. 8.11.2011, art. 2, comma 5 e Tabella 2, la selezione consta di una valutazione dei titoli presentati e di un successivo colloquio. A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 (cento) punti, di cui fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti per i titoli e fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti per il colloquio di valutazione. (aggiunto)
2. Ai sensi del D.M. 8.11.2011, art. 2, comma 5 e Tabella 2, i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili con riferimento a ciascuno di essi sono di seguito precisati:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 **(punti 6)**;
 - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore **(punti 2)**;
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 **(punti 2)**;
 - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS **(3 punti)**;
 - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 **(punti 6)**;
 - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di ricerca **(punti 3)**;
 - g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente **(da punti 1 a punti 5)**;
 - h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 **(punti 2)**;
 - i) titolo di dottore di ricerca in didattica **(punti 6)**;
 - j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti **(punti 3)**;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero **(punti 6)**;
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) **(punti 6)**.

3. La Commissione di valutazione attribuisce ad ogni candidato, nel rispetto di quanto sopra indicato, i punti riconoscibili in relazione ai titoli posseduti nell’ambito delle tipologie di titoli sopra elencate. A tale scopo i candidati sono chiamati a produrre le pubblicazioni possedute.

4. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei candidati prima dell’espletamento del colloquio, procedendo alla formulazione di una graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio ottenuto da ciascuno in relazione ai titoli posseduti.

5. Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.

6. Il colloquio avrà ad oggetto un’intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. Si terrà inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Art. 7 – Informazioni e comunicazioni

1. Tutte le informazioni relative alla presente procedura, ivi compresa la convocazione al colloquio verranno pubblicate alla pagina internet <https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi>.

2. La pubblicazione di tutti gli avvisi sul sito internet dell’Università nella pagina internet indicata al comma precedente ha valore di notifica agli interessati; nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati.

3. Le eventuali comunicazioni che potranno essere inviate agli indirizzi mail inseriti nella documentazione avranno il mero scopo di facilitarli nel seguire la procedura, ma non saranno in alcun modo sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito internet dell’Università che rappresenta l’unico strumento di comunicazione ufficiale dell’Ateneo. Rimane pertanto onere dell’interessato verificare la propria posizione attivandosi con le modalità e nei termini previsti.

4. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell’ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. Non verranno accolte richieste di rinvio del colloquio da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

Art. 8 - Graduatorie finali

1. La graduatoria finale della procedura consisterà nella somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio orale.
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti disponibili, a parità di punteggio prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.
3. I candidati, per svolgere l'attività di tutor coordinatore dovranno aver ottenuto l'esonero dall'amministrazione presso la quale prestano servizio.
4. Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con decreto Rettorale e sono pubblicate all'indirizzo indicato all'art. 7 comma 1.

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria

1. L'Ateneo comunicherà i nominativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del relativo contratto individuale di lavoro.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine indicato dall'Ateneo. Nel termine suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso l'attestato di esonero parziale rilasciato dall'Amministrazione presso la quale presta servizio. Qualora il candidato non adempia per qualsiasi causa, entro il termine indicato, l'Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito.
3. In caso di rinuncia i posti vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura del contingente di cui all'articolo 1.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al primo comma ovvero il reiterato mancato svolgimento delle attività di cui all'art. 10 e 11 implica decadenza dal ruolo con ulteriore scorrimento della graduatoria.
5. Gli eventuali scorrimenti della graduatoria verranno pubblicati alla pagina internet:
<https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi>.

Art. 10 - Stato giuridico

1. I docenti utilizzati come tutor coordinatori rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati nell'amministrazione di provenienza.
2. L'attività svolta presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Link Campus University è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti tutoriali, al Consiglio di Corso di Laurea;
4. L'orario di servizio da effettuare presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Link Campus University equivale alla prestazione dell'orario stabilito per il personale tecnico-amministrativo degli Atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1817

educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 (trentasei) ore settimanali.

5. Al personale docente selezionato come tutor coordinatore si applicano, in materia di ferie, permessi e assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Scuola.

6. L'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi.

7. Per quanto non previsto nel presente bando, si richiama interamente il Decreto Ministeriale dell'8 novembre 2011 e la restante normativa vigente in materia.

Articolo 11 – Avvertenze

1. L'Università si riserva, in ogni fase dell'iscrizione, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'incarico.

2. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

Art. 12 - Informativa e privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi “Link Campus University” ai sensi del 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/privacy/>

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi “Link Campus University” nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it).

Art. 13 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Roma, 16 ottobre 2024

IL RETTORE
Prof. Carlo Alberto Giusti